

STATUTO

DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONALE

"CITIVAS MONTOPOLI S.R.L."

TITOLO I

COSTITUZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA - CAPITALE SOCIALE

Art. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE

1. E' costituita una Società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica ai sensi dell'art. 2463 Codice civile, denominata:

"CIVITAS MONTOPOLI S.R.L.".

2. Il Comune di Montopoli in Val d'Arno è il socio unico della società ed esercita sulla stessa un controllo funzionale, gestionale e finanziario, analogo a quello esercitato sui propri servizi.

3. La società svolge le attività di cui all'oggetto sociale utilizzando le modalità dell'affidamento diretto "in house" conformemente a quanto previsto dagli artt. 16, del Dlgs. n. 175/16 e 5 e 192 del Dlgs. n. 50/16 nell'interesse del socio unico che detiene interamente il capitale sociale, così come descritto nel contratto di servizio.

4. La società è soggetta all'indirizzo e al controllo dell'Ente locale socio nelle forme previste dal successivo art. 5.

Art. 2) OGGETTO

1. La società ha per oggetto:

- la gestione del servizio di "farmacia comunale" del quale è titolare il Comune, comprendente la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, veterinari, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicinali ed elettromedicali, cosmetici e di tutti gli altri prodotti di cui è consentita la vendita in farmacia secondo le vigenti disposizioni di legge;

- la produzione e/o distribuzione di prodotti officinali, omeopatici, di fitofarmaci, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari, prodotti di uso veterinario e di prodotti affini e analoghi, secondo le norme che regolano il servizio farmaceutico;

- l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza, secondo le norme che regolano il servizio farmaceutico;

- la gestione di servizi di carattere socio-sanitario.

Nell'oggetto societario rientrano anche:

- tutte le attività strumentali e/o complementari a quelle sopra indicate ivi comprese l'acquisto, la vendita, la permuta, il noleggio, la manutenzione e la riparazione degli immobili, delle opere, degli impianti, dei macchinari, degli automezzi e di altri beni mobili in genere;

- studi, ricerche, consulenze, progettazione, assistenza tecnico-economica agli enti e privati nel settore dei pubblici servizi di carattere socio-sanitario.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la società può:

- svolgere un ruolo di stimolo al miglioramento del servizio di erogazione del farmaco nel suo complesso, anche attraverso:

-- la localizzazione delle farmacie sul territorio del comune di appartenenza in aree territoriali che si presentano commercialmente più adatte;

-- la partecipazione ed iniziative a carattere socio-educativo volte alla diffusione di un miglior uso del farmaco da parte del cittadino;

-- la immissione sul mercato di prodotti difficilmente reperibili e tutti i prodotti che necessitino all'utenza per la prevenzione e la cura;

-- la qualificazione e la preparazione degli operatori del settore.

2. La tipologia e le modalità di esecuzione dei servizi affidati a titolo principale dovranno risultare da apposito Contratto di Servizio.

3. La Società deve effettuare oltre l'80% della propria attività (fatturato), di cui al primo comma, nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal socio pubblico.

4. Ai fini del presente statuto, per "soci pubblici" si intendono le amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n.

165/01, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità portuali.

5. La produzione ulteriore di attività, purchè inferiore al 20% (venti per cento) del fatturato nel rispetto del limite di cui al precedente comma 3, potrà essere effettuata dalla Società nello svolgimento di attività e servizi a favore di soggetti terzi, purché riconducibili all'oggetto sociale. In ogni caso, dette attività sono consentite previa autorizzazione e/o accordo con l'Ente Locale socio, e a condizione che le stesse permettano di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale.

6. Le predette finalità dovranno essere perseguite salvaguardando i principi di efficienza, economicità ed efficacia.

7. La società, con riferimento ai servizi precedentemente indicati, può altresì provvedere all'esercizio di ogni altra attività di gestione e commercializzazione di servizi di qualunque tipo non soggetti a vincolo. La società potrà procedere alla gestione dei servizi di cui ai precedenti commi, oltre che in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa, anche in tutte le altre forme di gestione consentite dalla legge, se ed in quanto compatibili con gli scopi aziendali, fatta eccezione per quelle attività oggetto di vincoli normativi. La società, inoltre, può partecipare a consorzi, a cooperative, a società di capitali ovvero può concorrere alla loro formazione, per l'espletamento di attività strumen-

tali e/o di supporto ai servizi affidati alla sua gestione oppure che abbiano per oggetto settori o fasi delle attività ad essa assegnate oppure ancora che abbiano per oggetto attività e/o servizi di interesse della proprietà aziendale e della comunità dalla stessa amministrata e che siano complementari o connessi, direttamente o indirettamente, ai servizi di cui al presente articolo.

8. La società può compiere, per gli stessi fini, operazioni immobiliari e industriali, commerciali e finanziarie, ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituzioni bancarie e creditizie, fruire di contratti in leasing, anche immobiliare, stipulare convenzioni ed appalti con enti pubblici e privati, in ottemperanza alle disposizioni di legge, nonché procedere con la locazione o messa a disposizione di spazi atti ad accogliere ambulatori per medici, terapisti e quant'altro attinente all'attività sanitaria.

Art. 3) SEDE SOCIALE

1. La società ha sede nel Comune di Montopoli in Val d'Arno.

2. La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie della società e della diretta strumentalità delle stesse alla migliore erogazione dei servizi pubblici gestiti, in autoproduzione, per l'ente, compete al socio.

3. Il domicilio del socio, per quel che concerne il suo rapporto con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal dal Registro Imprese; è onere del socio comuni-

care il cambiamento del proprio domicilio.

Art. 4) DURATA

1. La società è costituita fino al 31.12.2025 2050. La società potrà essere prorogata o sciolta anche anticipatamente ai sensi e per gli effetti delle cause previste dall'art. 2484 del Codice civile.

Art. 5) CONTROLLO PUBBLICO

In conformità a quanto previsto dagli artt. 16 d.lgs. 175/16 e 5 d.lgs. 50/16, l'affidamento diretto da parte del socio pubblico dei servizi di cui all'art. 2 comporta l'esercizio di poteri di controllo c.d. "analogo" da parte dello stesso.

Il controllo "analogo" è esercitato da parte del socio con strumenti, modalità e frequenza indicati in apposito atto e concernente, a titolo meramente esemplificativo, la consultazione della società, la gestione del patrimonio conferito, l'organizzazione e/o l'acquisto dei servizi e dei progetti affidati, l'andamento generale della gestione e le concrete scelte operative, l'audizione dell'Organo Amministrativo.

Fermo quanto ulteriormente previsto dal suddetto atto, il controllo "analogo" si intende esercitato dal socio pubblico in forma di indirizzi e di obiettivi strategici (controllo "ex ante"), monitoraggio (controllo "contestuale") e verifica (controllo "ex post"), nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze di cui agli artt. 42, 48 e 50 del Dlgs. n. 267/00 (Tuel) e con il coinvolgimento, di volta in volta, dei sogget-

ti o organi indicati da appositi atti di indirizzo, deliberazioni o regolamenti del Comune socio.

Il controllo "ex ante" si intende esercitato quando il socio riceve dalla società la documentazione necessaria alla previsione nei propri documenti di programmazione degli obiettivi perseguibili dalla società, nonché per la preventiva autorizzazione all'adozione delle decisioni di principale rilevanza per la gestione della società e dei servizi ad essa affidati.

Il controllo "contestuale" si intende esercitato quando il socio riceve dalla società periodici e regolari aggiornamenti, anche mediante la produzione e la diffusione di adeguata documentazione, sull'andamento della gestione della società stessa e dei servizi ad essa affidati.

Il controllo "ex post" si intende esercitato quando la società presenta al socio il resoconto periodico della gestione della società stessa e dei servizi ad essa affidati secondo le frequenze, le modalità ed i contenuti che saranno individuati di comune accordo, in modo da verificare i risultati raggiunti dalla società ed il conseguimento degli obiettivi prefissati.

Il socio pubblico, nonché i soggetti o gli organi indicati da appositi atti di indirizzo, deliberazioni o regolamenti dell'ente locale socio, hanno accesso a tutti gli atti della società, compresi quelli di natura contrattuale, pur nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi al fine di non arrecare danno

alla società o a terzi.

L'Organo Amministrativo e di controllo sono tenuti a collaborare al fine di consentire al socio pubblico il controllo dei servizi affidati alla società.

La società è tenuta altresì a richiedere il parere preventivo del Consiglio Comunale per le partecipazioni o interessenze in altre imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio, che intenda eventualmente assumere.

Art. 6) CAPITALE SOCIALE E QUOTE

1. Il capitale sociale è di euro 110.000,00 (centodiecimila/00), diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.

2. Il capitale sociale, interamente detenuto dal socio unico Comune di Montopoli In Val d'Arno, deve essere mantenuto integralmente dal Comune stesso. I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro sia in natura.

3. In caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti del socio fondatore, nei due anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese, non sarà necessaria l'autorizzazione dell'unico socio derogandosi all'art.2465, comma 2, Codice civile.

Art. 7) FINANZIAMENTI DEL SOCIO

1. Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dal socio per consentire il raggiungimento dell'oggetto socia-

le a favore della società non si considerano infruttiferi.

2. La società può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 Codice Civile. La decisione spetta esclusivamente al socio unico.

Art. 8) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. E' fatto divieto al socio il trasferimento della quota, dei diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale o dei diritti di prelazione di diritti inoptati.

TITOLO II

ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 9) ORGANI DELLA SOCIETA'

1. Sono organi della società: l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico.

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 9, lett. d) del Dlgs. n. 175/16, è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 10) DECISIONI DEL SOCIO UNICO

1. Il socio decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o il medesimo socio unico sottopongono alla sua approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza del socio le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, comma 2, Codi-

ce civile e comunque:

a. Approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;

b. le decisioni relative alla scelta della struttura dell'Organo Amministrativo e la nomina degli amministratori e la determinazione del compenso;

c. Eventuale istituzione del Direttore generale;

d. la nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente e/o del Sindaco Unico e la determinazione del compenso;

e. Decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio unico;

f. Approvazione degli atti di programmazione (budget economico e finanziario annuale e triennale, piano-programma), dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale;

g. Regolamenti interni e norme generali per l'esercizio delle attività sociali;

h. Decisioni inerenti a partecipazioni della società ad enti, istituti, organismi e società e designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa;

i. Alienazione, compravendita e permuta di beni immobili e brevetti;

j. Prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti nonché concessione di diritti reali di garanzia su beni

immobili;

k. Assunzione di mutui;

l. Vendita dell'azienda o di un ramo d'azienda;

m. Costituzione o partecipazione a società di capitali o consorzi per la gestione e lo svolgimento dei servizi e delle prestazioni di cui all'art.2 del presente statuto nei limiti consentiti dall'art.2361 del Codice Civile, nonché sulla cessione di dette partecipazioni

3. Ogni altro atto di amministrazione straordinaria.

4. Tutte le decisioni del socio debbono essere adottate, in sede assembleare.

Art. 11) DECISIONI DEL SOCIO MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

1 . L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo anche fuori del Comune della sede sociale purché nel territorio italiano.

2. L'Assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al socio, all'Organo Amministrativo e all'Organo di Controllo; sono considerati mezzi idonei anche il fax e la posta elettronica.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da

trattare.

3. Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita se ad essa partecipa l'intero capitale sociale e se tutti gli amministratori e l'organo di controllo, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Gli amministratori e l'organo di controllo, qualora non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare, prima del suo inizio, una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione.

4. Il socio unico ha diritto di intervento in Assemblea a seguito della sua iscrizione nel registro delle imprese. Il socio può farsi rappresentare in ciascuna Assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

5. L'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti, che nominano un segretario che la assista. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

6. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e il risultato delle decisioni prese dal socio.

Art. 12) AMMINISTRAZIONE

1. La società è di norma amministrata da un Amministratore U-

nico, nominato dall'Assemblea in conformità a quanto previsto dall'art. 2449 c.c. L'assemblea dovrà prendere atto dell'intervenuta nomina ad opera del socio unico.

2. In alternativa, l'Assemblea, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque).

3. La scelta dei componenti del C.d.a. è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge n. 120/11 e dal D.P.R. n. 251/12, in modo tale da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

4. In ogni caso gli amministratori devono possedere i requisiti di cui all'art. 11, comma 1, del Dlgs. n. 175/16. Fermo quanto previsto dall'art. 11, comma 8, del Dlgs. n. 175/16, si applicano le cause di incompatibilità ed inconferibilità previste da specifiche disposizioni di legge per le società a partecipazione pubblica.

5. Sia il Consiglio di Amministrazione che l'Amministratore Unico durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. In conformità a quanto previsto dal Dl. n. 293/94, l'organo amministrativo che non sia stato ricostituito nel suddetto termine, è prorogato per non più di 45 giorni, decorrenti da

detto termine. Nel periodo in cui è prorogato, l'organo amministrativo può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel periodo precedente, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.

6. Gli amministratori possono cessare prima del termine del mandato per rinuncia all'ufficio, ai sensi dell'art. 2385 del codice civile, ovvero per revoca o decadenza, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

7. All'amministratore revocato senza "giusta causa" compete esclusivamente l'importo a tal fine stabilito nell'atto; l'accettazione della carica equivale ad accettazione della presente clausola.

8. In conformità a quanto previsto dall'art. 9, comma 7, del Dlgs. n. 175/16, gli atti di nomina e di revoca sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca.

9. Qualora si proceda, per qualunque ragione, in corso di mandato, alla sostituzione di uno o più amministratori, dovrà in ogni caso essere rispettato l'equilibrio tra i generi di cui al comma 3 del presente articolo.

10. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio. L'assemblea determina il compenso degli amministratori in con-

formità a quanto previsto dall'art. 11 commi 6, 7 e 8, del Dlgs. n. 175/16 e successivi decreti attuativi, fatte salve le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti inferiori ai compensi.

11. La remunerazione può essere comprensiva di un'eventuale parte variabile commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.

12. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

13. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art.2390 Codice civile.

14. Devono essere autorizzate da una decisione del socio unico le operazioni in cui gli amministratori siano in conflitto di interessi con la società

Art. 13) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Quando l'amministrazione è affidata ad un consiglio, spetta all'assemblea nominare il Presidente ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o di impedimento.

2. Al Vice Presidente, è attribuita esclusivamente la funzione

di sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

In mancanza della nomina del Vice Presidente, in caso di assenza e/o impedimento del Presidente, questo è sostituito ad ogni effetto dall'amministratore più anziano d'età. Nei confronti dei terzi la firma dell'amministratore più anziano d'età costituisce a tutti gli effetti prova dell'assenza o dell'impedimento del sostituto.

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità della costituzione del Consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

4. Le decisioni del Consiglio sono assunte o con deliberazione collegiale o con consenso espresso per iscritto.

5. Il Consiglio si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi membri o dal Presidente del Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico.

6. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e all'organo di controllo, almeno cinque giorni prima ed in caso di urgenza almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Il Presidente ha la facoltà di fissare un calen-

dario delle riunioni annualmente o semestralmente.

7. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori e l'organo di controllo è presente o informato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

8. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

9. Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

10. Il verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tempestivamente redatto e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, deve, anche a mezzo di allegato, indicare l'identità dei partecipanti, le modalità ed il risultato

delle votazioni, e consentire l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli Amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

11. Le decisioni concernenti la redazione del progetto di bilancio, la relazione sulla situazione patrimoniale della società in caso di perdite ex art. 2482-bis e 2482-ter, Codice civile, l'emissione di titoli di debito, la redazione dei progetti di fusione o scissione, nonché l'accertamento di una delle cause di scioglimento della società devono essere prese con deliberazione collegiale.

Art. 14) DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MEDIANTE CONSENSO SCRITTO

1. Il consenso scritto si esprime sulla proposta di decisione, inviata da un amministratore agli altri Amministratori e all'organo di controllo, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza le informazioni necessarie per assumere le decisioni proposte e il testo delle medesime.

2. I consiglieri hanno cinque giorni di tempo per trasmettere la risposta, che deve essere sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni tre e non superiore a giorni dieci. La risposta deve contenere chiaramente l'approvazione o il diniego. La mancanza di risposta dei consiglieri entro il

termine suddetto è considerata voto contrario. La decisione è presa se, nel termine su accennato, la proposta è accettata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri.

3. Il Presidente del Consiglio deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti gli amministratori e all'organo di controllo indicando:

a. i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;

b. la data in cui si è formata la decisione;

c. eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

4. Le decisioni dei consiglieri adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori, indicando anche la data di trascrizione.

5. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti gli amministratori e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei consiglieri devono essere conservati quali allegati al libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 15) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'organo amministrativo gestisce ed organizza la società compiendo gli atti necessari per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale in esecuzione degli indirizzi, delle direttive e delle deliberazioni assunte dall'assemblea, nel

rispetto delle competenze riservate al socio, ai sensi del precedente art. 10.

2. L'organo amministrativo è responsabile dell'attività societaria nei confronti del socio unico e deve garantire la piena rispondenza dei risultati delle attività e della gestione societaria alle finalità definite nel presente statuto nonché agli obiettivi, alle direttive ed alle istruzioni definiti dal socio unico nelle forme e nei modi ivi previsti.

Art. 16) RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza legale della società, convocano l'assemblea e controllano la regolare gestione della società e ne riferiscono periodicamente al socio unico.

2. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, lo stesso, può delegare, nei limiti di cui all'art. 2475 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad un solo dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione, sempre nel rispetto dei limiti massimi di cui all'art. 12, commi 9 e segg. del presente Statuto. Se nominato, l'Amministratore Delegato, è tenuto a riferire al consiglio di amministrazione e all'organo di controllo, ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo. Nell'ambito dei poteri conferiti, l'Amministratore Delegato ha la rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di

agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione.

3. Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a se le operazioni rientranti nella delega, oltre al potere di revocare la stessa.

4. L'organo amministrativo può proporre all'Assemblea la nomina di direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

Art. 17) ORGANO DI CONTROLLO

1. Quale organo di controllo, il socio può nominare, alternativamente:

- il Collegio Sindacale, che dovrà essere nominato e che opererà ai sensi del successivo art. 18, ovvero un Sindaco Unico.

2. All'organo di controllo, sia esso il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico, compete sempre la revisione legale dei conti, oltre al controllo di gestione.

Art. 18) COMPOSIZIONE E COMPETENZE DELL' ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo è nominato dall'assemblea dei soci come organo monocratico o collegiale.

1. In caso di Collegio Sindacale questo si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea dei soci con la decisione di nomina del Collegio stesso.

2. I membri nominati debbono avere i requisiti di legge per lo

svolgimento delle funzioni di sindaco ed essere revisori contabili di cui al Decreto Legislativo 39/2010 iscritti nell'apposito registro dei revisori dei conti, nonché possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia di cui all'art. 11 del Dlgs. n. 175/16 e s.m.i e Decreti attuativi. Restano ferme le cause di incompatibilità ed inconfiribilità eventualmente previste da specifiche disposizioni di legge per le società a partecipazione pubblica.

3. La scelta dei sindaci da nominare ai sensi dei precedenti commi, è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge n. 120/11 e dal Dpr. n. 251/12, in modo tale da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti. Qualora si proceda, per qualunque ragione, in corso di mandato, alla sostituzione di uno o più sindaci, dovrà in ogni caso essere rispettato l'equilibrio tra i generi di cui al precedente periodo.

4. Non possono essere nominati alla carica di sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2399 cod. civ.

5. L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I sindaci sono sempre rieleggibili.

6. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dell'assemblea, da assumersi con la maggioranza

assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

7. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco ove l'organo sia collegiale, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dell'assemblea per l'integrazione del Collegio, da adottarsi nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta fino alla decisione di integrazione dal sindaco più anziano. In caso di organo monocratico dovrà essere convocato al più presto l'assemblea per la sua ricostituzione.

8. Il compenso annuale dei sindaci è determinato all'atto della nomina e rispettando il limite dei compensi massimi erogabili, di cui all'art. 11 del Dlgs. n. 175/16 e s.m.i e Decreti attuativi e delle specifiche disposizioni di legge per le società a partecipazione pubblica.

9. Delle riunioni dell'Organo di controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel Libro delle decisioni dell'Organo di controllo e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni dell'Organo di controllo devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee

e alle adunanze dell'Organo Amministrativo.

10. Il socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'Organo di controllo, il quale deve tenere conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio e deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea. Si applica la disposizione di cui all'art. 2409 cod. civ.

TITOLO III

BILANCIO E UTILI

Art. 19) BILANCIO E UTILI

1. Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; l'Organo amministrativo forma il bilancio a norma di legge.

2. Il bilancio deve essere presentato al socio unico, per l'approvazione, mediante deposito presso la sede sociale di una copia firmata dagli amministratori, corredata dalle relazioni previste dalla legge, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto o alla struttura della società lo richiedano; in quest'ultimo caso l'Organo Amministrativo deve segnalare nella relazione sulla gestione (o in apposita comunicazione al socio unico, da effettuarsi anche in sede assembleare, in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

3. Il bilancio previsionale, unitamente ai documenti di programmazione, quali, ad esempio, il budget economico e finanziario annuale e triennale, piano-programma, piani operativi annuali, piani di investimento, la relazione programmatica, l'organigramma, i piani di assunzione del personale, il piano di sviluppo, accensione di mutui ipotecari e chirografari, acquisizione e dismissione di partecipazioni, l'acquisto di aziende o rami d'azienda della Società devono essere approvati dal Comune socio unico della società entro il 31/10 di ogni anno a valere per l'anno successivo. In casi eccezionali si potrà procedere alla preparazione di detta documentazione, entro 30 giorni successivi al verificarsi del caso eccezionale.

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Gli utili restanti possono essere distribuiti al socio unico o destinati a riserva, secondo la decisione del socio stesso. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale. Se si verifica una perdita del Capitale Sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il Capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

5. I dividendi, non riscossi entro un quinquennio dal giorno

in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 20) SCIoglimento DELLA SOCIETA'

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.
2. L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, anche diversi dal socio, indicandone i poteri e il compenso.

Art. 21) FORO COMPETENTE

1. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e alla esecuzione del presente statuto o su qualunque altra materia inerente direttamente o indirettamente ai rapporti sociali, tra il socio e la società, suo amministratore e liquidatori, sarà devoluta alla competenza del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale la società.

Art.22) DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti.